

Aviva Top Pension

Piano Individuale Pensionistico
di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione



Forme pensionistiche complementari individuali
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Nel presente documento vengono indicate le modalità operative, i casi e le limitazioni relative alle anticipazioni esercitabili dall'Aderente ad una forma pensionistica complementare.

La richiesta di anticipazione, mediante apposito modulo (allegato in fac-simile), dovrà essere:

- consegnata al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzata comunque ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano -;
- inviata ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14 - 20161 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

La Società si impegna a liquidare l'importo richiesto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Il presente documento è valido a decorrere dal 21 dicembre 2012.

1. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE

CASI E LIMITAZIONI	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
<p>spese sanitarie, conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.</p> <p>– in qualsiasi momento – per un importo non superiore al 75% del capitale maturato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • copia di un valido documento d'identità; • richiesta nella quale sia specificata la necessità di una spesa per ragioni sanitarie, la natura straordinaria della terapia o intervento cui detta spesa è riferita e il riconoscimento da parte della competente struttura pubblica. Si ritengono straordinari tutti quegli interventi o terapie che, per la loro non abitualità, gravità ed importanza, anche sotto il profilo economico, esulino dalle ordinarie cure mediche; • attestazione della competente struttura del SSN che certifica l'esistenza della malattia, la necessità dell'intervento o della terapia e l'entità della spesa; • autocertificazione che il familiare è fiscalmente a carico (per i familiari). <p>L'anticipazione deve essere richiesta entro 4 mesi dalla data di sostenimento della spesa.</p>
<p>acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.</p> <p>– decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica – per un importo non superiore al 75% del capitale maturato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • copia di un valido documento d'identità; • copia dell'atto notarile o dell'atto preliminare di compromesso (in caso di acquisto da terzi), copia della certificazione idonea ad attestare il possesso della quota (in caso di acquisto in cooperativa), copia della concessione edilizia e del titolo di proprietà del terreno (in caso di costruzione in proprio); • dichiarazione attestante la destinazione a prima casa dell'abitazione; • certificato di stato di famiglia che attesti il rapporto di parentela (per i figli). <p>Nell'eventualità in cui sia stato consegnato l'atto preliminare di compromesso, entro 6 mesi dall'anticipazione dovrà essere presentato l'atto notarile di acquisto e certificato di residenza che attesti che l'immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione.</p> <p>L'anticipazione è concessa in relazione ad acquisizioni perfezionate nei 6 mesi precedenti la richiesta.</p>

CASI E LIMITAZIONI	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
<p>realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a),b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “interventi di manutenzione ordinaria”, ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; • “interventi di manutenzione straordinaria”, ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; • “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; • “interventi di ristrutturazione edilizia”, ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. <p>– decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica – per un importo non superiore al 75% del capitale maturato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • copia di un valido documento d'identità; • dichiarazione che attesti la proprietà dell'immobile a titolo di prima casa di abitazione; • comunicazione concernente la data di inizio i lavori e contenente i dati catastali dell'immobile (in mancanza dei dati catastali è sufficiente la fotocopia della domanda di accatastamento); • le abilitazioni amministrative richieste in base alla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori e cioè, a seconda della tipologia di lavori, la denuncia di inizio attività, l'autorizzazione o la concessione. In caso di manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo abilitativo, e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, e' sufficiente inoltrare la delibera assembleare; • la fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi che richiedono la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, e' necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese. <p>L'anticipazione è concessa solo in relazione ad interventi perfezionati nei 6 mesi antecedenti la data della richiesta.</p>

CASI E LIMITAZIONI	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
ulteriori esigenze. – decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica – per un importo non superiore al 30% del capitale maturato	<ul style="list-style-type: none"> • copia di un valido documento d'identità;

A norma dell'art. 11 comma 4 del D. L. n. 174 G.U. 10 ottobre 2012, le domande di anticipazione ai sensi dell'articolo 11 comma 7 lettere b) e c) del D. Lgs 252/05), avanzate da Aderenti residenti, alla data degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, nelle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Rovigo sono accolte a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare. La deroga ha durata triennale e si applica quindi alle domande pervenute al Fondo nel periodo intercorrente fra il 22 maggio 2012 e il 21 maggio 2015.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati degli interessi maturati nel tempo, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

2. REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 Euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

3. TRATTAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella Fase di Accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione che non rientrano nei casi di cui sopra, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.



Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONI

Spett. AVIVA S.p.A.
Ufficio Liquidazioni
Via A. Scarsellini, 14
20161 Milano

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE

Polizza n° _____

Aderente _____

Luogo e data di nascita _____

Indirizzo _____

Cod. Fiscale _____

Documento di identità _____ Numero _____

Ente e data rilascio _____ (allegare fotocopia)

Data 1^a adesione a forme pensionistiche complementari: _____ Ultimo contributo pagato _____

Il sottoscritto, in qualità di aderente al Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione sopra indicato, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto, chiede un'anticipazione sulle prestazioni maturate

per l'ammontare di Euro: _____

(al netto di eventuali imposte previste dalla vigente normativa fiscale e delle spese fisse di Euro 25,00)

per la seguente motivazione:

- Spese sanitarie**, conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e in qualsiasi momento)
- Spese sanitarie**, conseguenti a gravissime situazioni relative al coniuge, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e in qualsiasi momento)
- Acquisto della prima casa di abitazione per sé** (per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica)
- Acquisto della prima casa di abitazione per il figlio** (per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica)
- Realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli **interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (per un importo non superiore al 75% del capitale maturato e decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica)
- Ulteriori esigenze** (per un importo non superiore al 30% del capitale maturato e decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica).

Il sottoscritto Aderente chiede inoltre che la somma derivante dalla liquidazione venga pagata mediante:

Bonifico su c/c bancario codice IBAN _____

Intestato a: _____

Assegno per traenza da inviare al seguente indirizzo: _____

**LA RICHIESTA VERRÀ ESAMINATA DALLA COMPAGNIA AL
RICEVIMENTO DELLA DOMANDA CARTACEA SOTTOSCRITTA**

Luogo e data _____

Il richiedente _____

Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008